REGOLAMENTO (CEE) N. 2307/88 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/87 per quanto concerne la ripartizione del quantitativo di conserve di funghi coltivati da importare in esenzione dall'importo supplementare durante il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbrario 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati (3), in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81, il quantitativo da importare in esenzione dall'importo supplementare dev'essere ripartito tra i paesi fornitori tenendo conto delle correnti di scambio tradizionali ed i nuovi fornitori;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3922/87 della Commissione (*) ha ripartito il quantitativo in questione per il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1988; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3433/81 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1887/86 (9), ha previsto la possibilità di rivedere i quantitativi in base ai titoli rilasciati durante il primo semestre dell'anno in questione; che il bilancio dei titoli rilasciati al 30 giugno 1988 è tale da giustificare una nuova ripartizione di tali quantitativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3922/87 è sostituito dal seguente articolo:

* Articolo 1

Il quantitativo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 è ripartito per il periodo intercorrente fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 1988, come segue :

(in peso netto/t)

Paese d'origine	Cina	Corea del Sud	Taiwan	Hong Kong	Altri
Paese importatore					·
Belgio)				
Lussemburgo	268	_	48	-	_
Danimarca	600	20	_	255	_
RF di Germania	29 681	360	2 139	178	483
Grecia	15	5	137	_	20
Francia	10	_	18	· —	2
Irlanda		_		_	_
Italia	_	_	25	_	20
Paesi Bassi	86	–	68	_	10
Regno Unito	127	_	161	_	
Spagna	3	_	10	_	
Portogallo	_	_	_	1	_
		ļ			

⁽¹) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

^(*) GU n. L 198 del 26. 7. 1988

^{(&}lt;sup>5</sup>) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.

^(*) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 20. (*) GU n. L 346 del 2. 12. 1981, pag. 5. (*) GU n. L 163 del 19. 6. 1986, pag. 17.